

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2003, n. 226

Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137

testo in vigore dal: 6-9-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137, con il quale il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari opportunita' fra uomo e donna;

Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le pari opportunita';

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

**Trasformazione della Commissione nazionale
per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna**

1. La Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna, istituita dall'articolo 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e disciplinata dalla legge 22 giugno 1990, n. 164, e' trasformata in organo consultivo e di proposta, denominato Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, di seguito denominato: «Commissione», presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La Commissione fornisce al Ministro per le pari opportunita', di seguito denominato: «Ministro», che lo presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari opportunita' fra uomo e donna; in particolare la Commissione:

a) formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche normative necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari opportunita' fra uomo e donna, fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e statistici, utili ai fini della predisposizione degli atti normativi;

b) cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita' nei vari settori della vita politica, economica e sociale e di segnalare le iniziative opportune;

c) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita';

d) fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a specifiche problematiche su richiesta del Ministro o del Dipartimento per le pari opportunita';

e) svolge attivita' di studio e di ricerca in materia di pari opportunita' fra uomo e donna.

3. Le competenze della Commissione non riguardano la materia della parita' fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro.

Art. 2.
Durata e composizione della Commissione

1. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro e dura in carica due anni. Essa e' composta da venticinque componenti di cui:

a) undici prescelti nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

b) quattro prescelti nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) quattro prescelti nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

d) tre prescelti fra le donne che si siano particolarmente distinte, per riconoscimenti e titoli, in attivita' scientifiche, letterarie e sociali;

e) tre rappresentanti regionali di pari opportunita' designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Almeno due volte all'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunita' per ogni regione e provincia autonoma, al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali.

Art. 3.
Ufficio di presidenza della Commissione

1. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, fra i componenti della Commissione, vengono designati il Vicepresidente ed il Segretario che, insieme al Ministro, costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. Al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione del Ministro circa le iniziative in corso di svolgimento.

Art. 4.
Esperti e consulenti

1. La Commissione si avvale, su proposta del Ministro, di esperti, in numero massimo di cinque, su problematiche attinenti la parita' fra i sessi e di propri consulenti secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. I consulenti di cui al comma 1 sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di elevata professionalita' nelle materie giuridiche, nonche' nei settori della lotta alle discriminazioni, delle politiche sociali e dell'analisi delle politiche pubbliche.

3. Nel decreto di conferimento dell'incarico e' determinato il compenso degli esperti e dei consulenti.

Art. 5.
Segreteria della Commissione

1. Per l'espletamento delle proprie attivita' la Commissione dispone di una propria segreteria nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunita'.

Art. 6.
Disposizioni transitorie

1. La Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, cessa di operare dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministro determina, con apposito regolamento quali attribuzioni, competenze e rapporti giuridici, previsti da qualsiasi normativa o provvedimento, in capo alla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, sono trasferiti alla Commissione disciplinata dal presente decreto.

Art. 7.
Disposizioni finanziarie

1. Le risorse finanziarie destinate al funzionamento della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna di cui all'articolo 11 della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono reiscritte interamente in un nuovo capitolo di spesa del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Dall'attuazione del presente decreto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.
Disposizioni finali

1. E' abrogata la legge 22 giugno 1990, n. 164, recante norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. E' abrogato l'articolo 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita'

Visto, il Guardasigilli: Castelli